

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/842 della Commissione, del 17 maggio 2017, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio *Coniothyrium minitans* ceppo CON/M/91-08 in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 18 maggio 2017)

Pagina 19, allegato I, nella terza colonna della tabella:

anziché: «Tenore minimo di spore vitali: 1×10^{12} CFU/kg»

leggasi: «Tenore minimo di spore vitali: $1,17 \times 10^{12}$ CFU/kg».

Pagina 20, allegato II, nelle modifiche alla parte D dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, nella quarta colonna della tabella:

anziché: «Tenore minimo di spore vitali: 1×10^{12} CFU/kg»

leggasi: «Tenore minimo di spore vitali: $1,17 \times 10^{12}$ CFU/kg».

Rettifica del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 166 del 30 aprile 2004)

Pagina 16, articolo 1, lettera x):

anziché: «x) “prestazione di pensionamento anticipato”: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni anticipate di vecchiaia, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di pensionamento anticipato e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione anticipata di vecchiaia” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;»

leggasi: «x) “prestazione di prepensionamento”: tutte le prestazioni in denaro diverse dalle indennità di disoccupazione e dalle prestazioni di vecchiaia anticipate, erogate a decorrere da una determinata età ad un lavoratore che abbia ridotto, cessato o sospeso le attività professionali, fino all'età alla quale egli ha diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata e il cui beneficio non è subordinato alla condizione di porsi a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente; una “prestazione di vecchiaia anticipata” designa una prestazione erogata prima del raggiungimento dell'età di normale pensionamento e che continua ad essere erogata anche dopo che è stata raggiunta tale età, oppure è sostituita da un'altra prestazione di vecchiaia;».

Pagina 18, articolo 3, paragrafo 1, lettera i):

anziché: «i) le prestazioni di pensionamento anticipato;»

leggasi: «i) le prestazioni di prepensionamento;».
